



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 307 del 1 aprile 2020**

**Fascicolo USVF n. 4625/2018**

**Oggetto: Esito degli accertamenti ispettivi eseguiti, ai sensi del Protocollo d'intesa del 11/02/2015 A.N.A.C.- Ragioneria generale dello Stato presso il Comune di Bolzano, relativamente all'attività negoziale di detta Azienda a partire dal 1° gennaio 2013 al 29 luglio 2016.**

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF).

### **Considerato in fatto**

Con atto prot. n. 74809 del 31 maggio 2017, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione del protocollo di intesa ANAC – RgS, ha richiesto l'effettuazione di accertamenti ispettivi presso il Comune di Bolzano, ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali sull'attività negoziale svolta dalla medesima amministrazione nel quadriennio 2013-2016, nonché di verificare il rispetto della normativa che disciplina le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

A seguito di tale relazione, con nota prot. ANAC n. 88837 in data 26.10.2018, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, in dipendenza della decisione del Consiglio dell'ANAC adottata nell'Adunanza del 24.10.2018, ha trasmesso all'UVSF la documentazione concernente le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi sottoposti a indagine, al fine di consentire un'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso il Comune di Bolzano.

Ai sensi dell'art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016, sono stati acquisiti elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale, con riferimento alla regolarità degli appalti, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità, nonché in ordine al ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi.

Detta verifica ha riguardato l'attività negoziale del Comune di Bolzano, con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture risultanti dalla banca dati dell'ANAC e relativi al quadriennio 2013 - 2016. Gli ispettori, per l'effettuazione del loro incarico, hanno estratto un campione concernente 4 appalti di lavori, 8 di forniture di beni e 8 di servizi, per un totale di 20 affidamenti per i quali è stato richiesto un CIG-Simog, successivamente perfezionato. L'ammontare complessivo dei 20 affidamenti campionati è stato pari a circa 53,4 milioni di euro, pari al 25,88 per cento dell'ammontare complessivo degli appalti affidati dal Comune di Bolzano e per i quali è stato assegnato un CIG-Simog.

In un quadro di sostanziale regolarità riguardo alla quasi totalità degli appalti esaminati, gli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato hanno rilevato, dalla documentazione acquisita e in esito agli accertamenti eseguiti, alcune ipotesi di irregolarità in appalti di beni e servizi che sono state comunicate dall'ufficio istruttore alla S.A. Comune di Bolzano, prot. ANAC n. 78586 del 7.10.2019, al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie in merito.

La Stazione appaltante Comune di Bolzano, conseguentemente, ha trasmesso la nota di controdeduzioni acquisita al prot. ANAC n. 86355 del 30.10.2019, dove, per ognuno dei contratti oggetto di esame, vengono forniti chiarimenti ed allegata relativa documentazione dal cui esame è emerso quanto segue.

### **Considerato in diritto**

Dall'esame dei documenti inviati sono emerse alcune criticità relativamente all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i seguenti CIG:

- **Acquisto autocarro per il servizio manutenzione opere edili - CIG 5796939963. Importo a base di gara (IVA escl.) €.81.950,00. Cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006**

La procedura in esame risulta essere stata indetta perché si era reso necessario sostituire un autocarro a disposizione dell'Amministrazione comunale divenuto obsoleto e tale da richiedere continui e onerosi interventi di manutenzione. Il Servizio manutenzione opere edili comunale ha ritenuto, sulla base di un'analisi effettuata sui veicoli commerciali presenti sul mercato, che quello più rispondente alle proprie esigenze fosse l'automezzo tipo IVECO ML75E18/P, come indicato dal responsabile del suddetto servizio, con nota del 23.5.2013, all'Ufficio economato. Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del prezzo più basso (mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara), ai sensi dell'art. 53, comma 4, e art. 82, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006. Sulla base della richiesta del responsabile del servizio di manutenzione, è stata adotta la d.d. n. 4251 del 14.5.2013, con la quale l'acquisto dell'autocarro è stato autorizzato e con cui si è proceduto all'impegno della citata spesa.

Sono state invitate otto ditte, di cui solo due hanno presentato le relative offerte. Quella che ha presentato il maggior ribasso è stata la ditta "Autoindustriale S.r.l." di Bolzano, come indicato nel verbale di gara del 27.6.2014, ritenuta – pertanto - aggiudicataria della procedura di gara in esame, per un importo di 73.427,20 (oltre l'IVA), con un ribasso pari al 10,40 per cento. Con d.d. n. 5961, del 9.7.2014, il verbale di gara sopra indicato è stato approvato e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva.

## Osservazioni

Gli ispettori hanno rilevato che non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto di fornitura con l'impresa aggiudicataria. Dalla documentazione fornita, invece, è stata riscontrata una lettera d'incarico del 24.10.2014, sottoscritta da parte del Direttore dell'ufficio Amministrazione dei lavori pubblici ed espropri, con cui sono state indicate le varie condizioni della fornitura (con specifica indicazione dell'importo di aggiudicazione quale corrispettivo della stessa fornitura), rinviando tuttavia – per quanto non citato nella suddetta lettera – espressamente alla documentazione di gara. La suddetta lettera è pervenuta tramite PEC, all'impresa aggiudicataria, nella stessa data del 24.10.2014. Inoltre, il pagamento risulta essere stato eseguito oltre il termine ordinario previsto dal d.lgs. 192/2012, di 30 gg (incrementabile fino a 60 gg per la particolare natura o oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione), rispetto alla data della fattura (19.3.2015), trasmessa dalla ditta aggiudicataria, se si considera la data di emissione del relativo mandato (13.8.2015). Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del capitolato speciale, è stato previsto che “Il pagamento della fattura avverrà entro 30 gg dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Amministrazione”. Anche con riferimento a tale disposizione regolamentare, è individuabile un ritardo nel pagamento del corrispettivo, considerato che la certificazione della regolare esecuzione della fornitura è stata dichiarata con il decreto di liquidazione citato del 13.5.2015.

## Controdeduzioni della Stazione appaltante

A proposito del fatto che non risulta sottoscritto alcun contratto tra le parti, si precisa che ciò è avvenuto mediante scambio di lettere come previsto dalle norme allora in vigore. La dottrina, nel cercare di sopperire alla carenza di definizioni normative per quanto riguarda la “corrispondenza”, ha enucleato il concetto di “corrispondenza” facendo riferimento a ogni forma di “scrittura privata” unilaterale che, incrociandosi con un'analogia scrittura proveniente dalla controparte, realizza l'accordo contrattuale. Difatti, l'art. 334 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), lo confermava espressamente. Per questo motivo, ai fini della stipulazione dei contratti, si è sempre tenuto conto delle disposizioni anzidette e, difatti, per quanto riguarda il perfezionamento del contratto, si è sempre tenuto presente che la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo, né con sottoscrizione del medesimo documento. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi e momenti diversi, sia con la seconda sottoscrizione contenuta in un documento separato.

Per tale ragione gli uffici del Comune, con riferimento alla validità della formazione del consenso nella stipulazione delle scritture private in modalità elettronica, si sono di regola attenuti alle seguenti tipologie:

- 1) in forma di contratto, firmato digitalmente da entrambi le parti; ovvero
- 2) mediante scambio di corrispondenza (proposta/accettazione) ovvero anche offerta del concorrente, ed accettazione dell'Amministrazione, firmati digitalmente.

A tal proposito, si segnala che negli anni è venuta maturandosi ulteriore esperienza nel tentativo di semplificare l'iter di stipula e considerare le peculiarità del procedimento pubblicistico di formazione della volontà. Ritenendo quindi l'attivazione del procedimento da parte dell'ente come un invito ad offrire, considerando già in sede di gara l'offerta del concorrente come proposta contrattuale, la quale si perfeziona con l'accettazione del dirigente. Questa prassi ha effettivamente ridotto l'iter nel momento in cui già in sede di gara viene inoltrato un documento al concorrente che abbia le caratteristiche di una

proposta, che equivale allo schema di contratto. In tal modo il dirigente invia poi la lettera di affidamento, vale a dire di accettazione della proposta contrattuale dell'offerente mediante lettera d'incarico/lettera d'ordine dell'Amministrazione, firmata digitalmente, con accettazione "tacita" e, quindi, perfezionata anche senza espressa sottoscrizione, qualora entro 5 giorni non dovessero pervenire al Comune di Bolzano eventuali controdeduzioni scritte. Anche questo modus operandi è stato messo in pratica, sempre nell'ottica e nel tentativo di semplificare l'iter di stipula, ove nelle lettere viene riportata una clausola ad hoc. Gli uffici provinciali hanno adottato questo sistema da molto tempo prima che venisse adottato anche dall'Amministrazione comunale.

Relativamente al pagamento della fattura oltre il termine contrattuale (30 giorni dalla data di emissione della fattura elevabile fino a 60 giorni per la particolare natura oggetto del contratto), si evidenzia che la fattura è stata emessa in data 19.03.2015, pervenuta in forma cartacea con timbro interno in data 30.03.2015 e protocollata in data 04.05.2015 (Prot. Nr. 0033357). Da subito è stata avvisata l'Impresa aggiudicataria che il DURC risultava irregolare, pertanto non si poteva procedere con la relativa liquidazione dell'importo dovuto fino alla regolarizzazione dello stesso DURC.

In data 08.05.2015 l'aggiudicataria avvisava via e-mail dell'avvenuta regolarizzazione (vedasi e-mail allegata), con contestuale richiesta di DURC all'INPS da parte dell'Amministrazione (vedasi DURC allegato Prot. 35417369 del 11.05.2015). Si procedeva pertanto con predisposizione dell'atto di liquidazione (determinazione nr. 4051 del 13.05.2015 di cui in allegato).

La procedura prevede a seguire l'inventariazione del bene e successiva emissione del mandato di pagamento (mandato nr. 0013617 del 12.08.2015 quietanzato il 13.08.2015 che si allega in copia).

Si è trattato di un lasso di tempo, purtroppo necessario per l'espletamento dell'iter procedurale, al fine della corretta contabilizzazione anche ai fini patrimoniali.

Un siffatto "ritardo" è ora impensabile, grazie all'implementazione del protocollo informatico in combinata con il sistema di fatturazione elettronica, che ha comportato anche una rivisitazione dell'organizzazione interna dell'ente: la fattura, una volta "smistata" dal sistema SDI alla PEC della struttura comunale competente, viene subito protocollata e contabilizzata, riducendo i tempi del recente passato connessi alla trasmissione dell'originale cartaceo.

## **Valutazioni**

Si prende atto di quanto descritto dal Comune di Bolzano riguardo al perfezionamento del contratto avvenuto per via epistolare che, all'epoca dell'affidamento (27.6.2014), era consentito anche in tale forma non elettronica.

Riguardo a quanto dichiarato dalla S.A. in merito al ritardo del pagamento del corrispettivo a favore del fornitore, sia pure dovuto alla presentazione di un DURC irregolare sanato solo in seguito, rileva il lasso temporale con cui, successivamente, si è provveduto alla liquidazione delle somme dal momento dell'accertamento debitorio dell'Amministrazione (det. n. 451 del 13.5.2015) fino alla sua effettiva liquidazione (13.8.2015). Si prende, altresì, atto che l'Amministrazione ha garantito che tali fenomeni dilatori di pagamento, con il nuovo sistema di contabilizzazione, sono stati completamente risolti.

- **Affidamento del servizio per lo sfalcio dell'erba in diverse zone verdi della città di Bolzano per gli anni 2015 e 2016 - CIG 599485245E. Importo a base di gara (IVA escl.) €. 186.885,24. Cottimo fiduciario tramite ricorso al MEPA**

La procedura in esame ha riguardato l'affidamento del servizio di giardinaggio da svolgere in

diverse zone della città di Bolzano. Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del prezzo più basso (mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara), ai sensi dell'art. 53, comma 4, e art. 82, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006. Sono state invitate 8 ditte tramite richiesta di offerta RDO-MEPA e solo 2 risultano avere risposto. Quella che ha presentato il maggiore ribasso è risultata essere la ditta "Protoverde S.a.s." di Trento per un importo di €. 177.404,00.

### **Osservazioni**

Gli ispettori hanno rilevato che dalla documentazione fornita non è risultato sottoscritto alcun contratto tra le parti. È stata riscontrata, in ogni caso, una lettera di affidamento del Comune di Bolzano, del 23.01.2015, con cui il servizio è stato affidato alla ditta aggiudicataria, ricevuta da quest'ultima, mediante PEC, in data 26.1.2015. Inoltre, per quanto attiene ai controlli previsti ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (ora previsti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), è stata constatata anche la mancanza di quelli attinenti alla normativa antimafia e agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse da verificare da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 38, c.1 lett. g).

### **Controdeduzioni della Stazione appaltante**

In merito alle osservazioni pervenute, si intende precisare che la ditta aggiudicataria del cottimo era la società DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L. di ARCO (TN), giacché aveva mutato ragione sociale e denominazione, e non più la società "Pratoverde S.a.s." di Trento, come risulta dalla deliberazione della giunta comunale di assegnazione n. 840 di data 17.12.2014.

Per quanto concerne la modalità di stipulazione del contratto, vale quanto rappresentato al precedente punto I.

In merito al controllo sui requisiti di ordine generale nei confronti del soggetto aggiudicatario, si è fatto ricorso alla Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm. "Disciplina del procedimento amministrativo" e all'art. 47, comma 6, della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 e ss.mm. "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici", per quanto compatibile, (prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 16/2015 e ss.mm. vigeva, in provincia di Bolzano, appunto, la legge provinciale n. 6 del 17.6.1998, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"). L'art. 1 della citata legge prevedeva, tra l'altro, che anche le forniture e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria fossero regolate dalla stessa legge.

In merito alla certificazione antimafia forse regnava ancora il convincimento che la Camera di Commercio potesse rilasciare il certificato camerale con la dicitura antimafia e, in ogni caso, dato che si trattava di gara sotto soglia comunitaria, fosse sufficiente una semplice autocertificazione. Preme soltanto rilevare che gli Ispettori, già in sede di controllo, avevano chiesto i certificati in questione nel luglio del 2017 e il Comune aveva prontamente prodotto entrambi i certificati che erano in regola (vedasi allegati Comunicazione antimafia e Certificato ADE).

### **Valutazioni**

Riguardo ai controlli sui requisiti di ordine generale, sia pure dovuti ad una normativa della Provincia Autonoma all'epoca in parte contrastante con la normativa nazionale (art. 38 d.lgs.163/2006), la risposta del Comune non può essere ritenuta soddisfacente, prospettando al contrario l'ipotesi di una ripetuta carenza di effettivi controlli degli OO.ee. ex art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli relativi alla normativa antimafia che vennero, solo in un periodo successivo, effettuati regolarmente.

- **Attività di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici - CIG 545908751A. Importo a base di gara (IVA escl.) €.271.275,64. Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 163/2006.**

Con nota prot. n. 0909/09/14/EP la società "Input s.r.l." ha trasmesso al Comune la propria offerta pari, per la procedura in esame, a un importo netto di € 230.585,41. Con d.d. n. 6728 del 4.8.2014 il Comune ha affidato la gara alla società. Con messaggio di posta elettronica del 14.9.2014 il RUP ha trasmesso alla società l'offerta dalla stessa presentata, riportante in calce l'accettazione.

### **Osservazioni**

Gli ispettori della RgS hanno rilevato che nella documentazione prodotta manca il contratto sottoscritto tra Amministrazione e ditta aggiudicataria, che per i contratti sopra soglia non può essere costituito da una semplice accettazione della proposta contrattuale, come chiarito dalla stessa Agenzia provinciale di Bolzano che nelle FAQ rinvia a quanto previsto dall'art. 11, comma 13, d.lgs. n. 163/2006.

### **Controdeduzioni della Stazione appaltante**

In merito alla forma del contratto nel caso de quo, si è fatto ricorso all'art. 6, comma 4, della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 "Disciplina del procedimento amministrativo" e all'art. 58, comma 1, lettera c)/d), della Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici", che non prevedono alcuna distinzione fra sopra soglia e sotto soglia comunitaria.

Per quanto riguarda la FAQ dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia di Bolzano (ACP), citata nella nota (che però non viene reperita nemmeno dalla stessa Agenzia, la quale sostiene, anzi, di non averla mai emanata), si ritiene, in ogni caso, che le disposizioni normative in vigore non possano essere "disapplicate" in forza di semplici indicazioni dovute alla "prassi amministrativa". L'unica FAQ rinvenibile attualmente sul sito ACP in merito, che tra l'altro conferma il modus operandi seguito dall'Amministrazione comunale, è la seguente: "Ai sensi dell'art. 37 L.P. 16/2015 il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, secondo le norme vigenti per ciascuna SA."

### **Valutazioni**

Per la valutazione di questa procedura bisogna rammentare che con la Circolare del 4.11.2015, a firma del Presidente dell'ANAC, venivano fornite le "indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici" in considerazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 c.d. "Destinazione Italia". Tale Circolare chiariva che il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni nella normativa D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d'appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, evidenziava la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della "modalità elettronica", la quale deve ritenersi attualmente obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata. Pertanto, anche la scrittura privata, conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334 comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, doveva essere redatta in modalità elettronica

dalla data di entrata in vigore di tale normativa. Conseguentemente, si riscontra che l'Amministrazione, avendo stipulato precedentemente all'operatività di detta prescrizione normativa (14.9.2014), si era attenuta alla normativa all'epoca vigente. Si prende, inoltre, atto che l'Amministrazione dal 2015 ha inteso riformulare tale procedura di affidamento adeguandola alla normativa vigente.

### **CIG non perfezionati**

Gli ispettori hanno rilevato la permanenza di numerosi "CIG non perfezionati", cioè quei CIG "staccati" dal responsabile del procedimento ma poi "abbandonati", almeno nel senso che non sono poi stati implementati nell'applicativo SIMOG i successivi adempimenti necessari al perfezionamento dello stesso CIG.

### **Osservazioni**

Nella loro relazione gli ispettori constatano che la rilevanza dell'accennata problematica è costituita principalmente dalle dimensioni del fenomeno, che secondo quanto risulta dal file richiamato è stato riscontrato in ben 345 procedure di affidamento nel solo periodo 2013-2016. Per quanto concerne il valore dei CIG non perfezionati, evidenziano che 296 di essi si riferivano a contratti di valore inferiore ad € 40.000,00 e tra questi 225 erano al di sotto dei € 10.000,00. Anche se gli ispettori rilevano che nella quasi totalità dei casi si tratta di CIG precedenti all'introduzione dello SMARTCIG e di CIG che non andavano richiesti, risulta obbligatorio raccomandare che in futuro la situazione dei CIG venga costantemente monitorata dal Comune di Bolzano, in modo da evitare il mancato perfezionamento degli stessi, inserendo sull'applicativo SIMOG tutti i dati richiesti e, a tal fine, si renderanno necessari accorgimenti organizzativi volti ad impedire che il fenomeno abbia ancora a ripetersi.

### **Controdeduzioni della Stazione appaltante**

In merito ai CIG non perfezionati si ribadisce quanto già riportato nella relazione di data 7 luglio 2017, consegnata agli Ispettori. Detta relazione riguardo alla "criticità" dei CIG non perfezionati riportava:

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Il decreto legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010, ha dettato nuove disposizioni interpretative ed attuative sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A livello provinciale è stata emanata solo in data 12.01.2011 la circolare n. 1 recante "Piano straordinario contro le mafie: tracciabilità dei pagamenti".

L'applicazione già difficile della norma è stata ritardata anche dal fatto che in data 10 novembre 2009, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 48 "Regolamento recante norme transitorie in materia di lavori pubblici di interesse provinciale", che in parte abrogava la legge provinciale n. 6/1998 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici", per adeguare l'ordinamento provinciale in materia di appalti pubblici alla disciplina statale, alla quale, veniva fatto espresso rinvio.

Le indicazioni operative a livello provinciale sono state date solo a mano a mano che a livello nazionale venivano fornite indicazioni operative per la concreta applicazione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

A livello nazionale ci si è resi ben presto conto delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti

nell'utilizzo del sistema SIMOG soprattutto per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 posto che il sistema chiedeva l'inserimento di numerosi dati impostati per le procedure di gara e assolutamente non pertinenti agli affidamenti diretti determinando l'introduzione nel maggio 2011 del sistema SmartCIG. Il (nuovo) sistema è stato molto semplificato e alleggerito, difatti la richiesta di uno SmartCIG comportava (e tuttora comporta) l'inserimento di pochi dati preliminari e la sua successiva rendicontazione, senza alcuna fase di perfezionamento.

Le strutture trasversali del Comune a causa delle varie difficoltà interpretative e operative hanno assimilato i due istituti e non hanno ben compreso che il CIG, acquisto tramite il sistema SIMOG anche per affidamenti sotto i 40.000 Euro, dovesse essere perfezionato, a differenza dello SmartCIG. I nostri CIG non perfezionati sono difatti in grande parte sotto i 40.000 euro. Sarà cura del Comune di Bolzano, come di fatto già accade, monitorare costantemente la situazione dei CIG.

## **Valutazioni**

Si prende atto dei chiarimenti forniti dalla S.A., tuttavia si devono confermare i rilievi ispettivi relativi all'elevato numero di CIG anormalmente non perfezionati. Tale criticità, come assicurato dalla stessa S.A., non si sarebbe più ripetuta a seguito dell'introduzione degli SMARTCIG sottosoglia che hanno semplificato il compito degli uffici preposti. Inoltre, sempre la stessa S.A., ha indicato che i nuovi C.I.G. vengono costantemente monitorati al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili a quelle oggetto del presente rilievo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio

## **DELIBERA**

relativamente alle risultanze istruttorie e alle considerazioni sopra svolte di dover confermare alcune criticità rilevate nell'indagine ispettiva, in ordine all'applicazione della normativa in materia di contrattualistica pubblica. In particolare:

per quanto concerne le procedure esaminate si rileva:

- Per il CIG 599485245E, una non trascurabile carenza dei controlli sui requisiti di ordine generale degli OO. ee. ex art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e della normativa antimafia. Si deve, peraltro, constatare che all'epoca rilevava una evidente difformità applicativa tra le norme della Provincia Autonoma di Bolzano e la normativa nazionale vigente p.t. che hanno, di fatto, comportato tale errata applicazione delle verifiche;
- Per il CIG 5796939963, il lasso di tempo intercorso tra l'accertamento debitorio dell'Ente (det. n. 451 del 13.5.2015) e l'effettiva liquidazione del corrispettivo al fornitore (13.8.2015), oltre il termine previsto dal d.lgs. 192/2012. Tale fenomeno, tuttavia, risulta attualmente superato con l'operatività di un nuovo sistema elettronico contabile che consente l'effettuazione dei pagamenti ai vari OO. ee. in tempi ristretti.

- Il mancato perfezionamento, nel periodo oggetto di verifica ispettiva, di un rilevante numero di CIG.

Dà mandato all' Ufficio di Vigilanza Servizi e Forniture di trasmettere la presente Delibera alla S.A. Comune di Bolzano;

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 aprile 2020

Per il Segretario Maria Esposito  
Il Segretario Angela Lorella Di Gioia